

# Scissione «negativa» con condizioni

**Angelo Busani**

■ La **scissione “negativa”**, la richiesta di **rinvio dell’assemblea della Srl** formulata dai soci di minoranza; la spedizione dell’**avviso di convocazione** dell’assemblea dei soci di Srl; l’emissione delle *puttable shares* (e cioè le azioni che un socio abbia il diritto di vendere ad altro socio); il recesso del socio dalla società di capitali al di fuori dei casi previsti dalla legge; la stipula dell’atto di fusione in caso di opposizione dei creditori.

Sono gli importanti argomenti affrontati in una serie di nuove e interessanti **massime di comportamento in materia societaria elaborate dal**

**Consiglio Notarile di Roma** e di recente divulgate.

Concentrando l’attenzione sul primo di tali argomenti, e cioè la scissione “negativa”, vale a dire quella caratterizzata dall’assegnazione alla società beneficiaria di un netto patrimoniale di valore negativo, occorre distinguere tra:

■ il caso del patrimonio di valore contabilmente negativo, ma di valore positivo se si consideri il suo “valore corrente”;

■ il caso del patrimonio di valore negativo sia dal punto di vista contabile che dal punto di vista del suo “valore corrente”.

Ebbene, è ammissibile la scissione mediante assegnazione alla beneficiaria di un netto patri-

moniale con valore negativo dal punto di vista contabile, ma positivo a valori correnti, qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

① si proceda a rivalutare il netto patrimoniale assegnato a valori correnti sulla base di una perizia di stima (redatta secondo i criteri e le modalità coi quali si elaborano le perizie occorrenti per effettuare i conferimenti in natura in sede di costituzione della società o di aumento del capitale sociale);  
② si tratti di una scissione a favore di una società beneficiaria preesistente, il cui patrimonio netto presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnato per effetto di scissio-

ne (senza però dar luogo, nella beneficiaria stessa, a una situazione di diminuzione del capitale al di sotto del limite legale, il che impedirebbe la fattibilità della scissione negativa);

③ si tratti di una scissione a scopo meramente liquidativo, effettuata a favore di società preesistente in stato di liquidazione (in tal caso occorre prevedere che la società beneficiaria continui a essere una società in stato di liquidazione).

Al ricorrere di alcuni presupposti è pure ammissibile la scissione con assegnazione alla società beneficiaria di un valore negativo sia dal punto di vista contabile sia valutando a valori correnti il patrimonio oggetto di

assegnazione, e cioè quando:

① non si debba procedere a concambio, in quanto si tratti di una scissione in favore di una società beneficiaria preesistente che possiede l’intero capitale della società scissa oppure perchè sussista identità tra le compagini sociali della società scissa e della società beneficiaria;

② si assegnino in concambio, in ipotesi di scissione parziale, solo azioni o quote della società scissa, non già in favore dei soci della società scissa medesima, bensì in favore dei soci della società beneficiaria preesistente;

③ in ipotesi di scissione “totale”, si attribuiscono in concambio, ai soci della beneficiaria preesistente assegnataria del netto negativo, partecipazioni nell’altra o nelle altre beneficiarie.